

Pubblicato il 09/05/2019

N. 05795/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 11967/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 11967 del 2018, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Alfredo Luigi Negretti, Mauro Di Pace, Simona Carloni, con domicilio eletto presso lo studio Davide Alfredo Luigi Negretti in Giustizia, Pec Registri;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare degli effetti,

- del giudizio collegiale di inidoneità, della valutazione negativa, e dei giudizi individuali negativi, tutti espressi dalla Commissione per il Settore

Concorsuale 01/B1 Informatica (Bando D.D. 1532/2016), in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 01/B1 – Informatica (Bando D.D. 1532/2016), e pubblicati sul sito del MIUR il 07.8.2018;

- del verbale n. -OMISSIS-di determinazione dei criteri per la valutazione dei candidati all'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 01/B1 – Informatica (Bando D.D. 1532/2016);

- del verbale n.-OMISSIS-, relativo al V quadrimestre della procedura;

- di tutti i verbali e della relazione finale del-OMISSIS-, relativa ai lavori della Commissione;

ove occorra e per quanto di interesse, ove successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente:

- del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

- del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016 n. 95, regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 222;

-OMISSIS-

-OMISSIS-;

- nonché di tutti gli altri atti, presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva annullarsi il giudizio collegiale di inidoneità e i giudizi individuali espressi nei confronti di parte ricorrente in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 01/B1, informatica.

Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all'abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

In particolare l'art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che *“nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni*

*presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all'impatto della produzione scientifica complessiva all'interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all'art. 6 e agli allegati A e E.*

Mentre l'art. 5 richiede che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell'elenco di cui all'allegato “A” al regolamento stesso nonché superi almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali di cui al relativo allegato “C” al d.m.

In sostanza, l'abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull'impatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata” definita nell'allegato “B” al medesimo regolamento (*“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”*).

I Commissari sono cinque e i candidati ottengono l'abilitazione solo se hanno ottenuto almeno 3 su 5 giudizi positivi, ricondotti poi ad un unico giudizio collegiale.

Ulteriori disposizioni indicano, poi, il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I<sup>^</sup> o alla II<sup>^</sup> fascia di docenza.

È poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l'idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale

organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Nel caso di specie, il candidato è stato valutato positivamente con riferimento all'impatto della produzione scientifica, nonché in relazione al possesso di almeno tre titoli. Tuttavia, la commissione ha ritenuto non adeguata la pubblicazione scientifica, in considerazione della qualità, innovatività, rigore metodologico, collocazione editoriale, impatto, intensità e continuità temporale. Si precisa nel giudizio collegiale che la qualità e la collocazione editoriale delle pubblicazioni appaiono generalmente limitate. Per tali motivi, all'unanimità, la commissione ha ritenuto di giudicare il ricorrente non idoneo.

Nel medesimo senso e in modo coincidente depongono i giudizi individuali. Sia i giudizi individuali che quello collegiale, tuttavia, non descrivono le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire a tale conclusione né risulta una motivazione puntuale e specifica relativa alle singole pubblicazioni, anche se analizzate in modo complessivo del ricorrente. La motivazione del giudizio non appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a qualificare come modeste e non adeguate le pubblicazioni del ricorrente in considerazione della mancanza di adeguata descrizione dell'iter logico che ha condotto all'amministrazione a giungere a tali affermazioni.

La motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell'enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a

consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Ne discende che, in mancanza di rispetto del citato requisito, il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Visto l'art. 34, comma 1, lett. c), il Collegio dispone che l'Amministrazione dovrà procedere ad un nuovo esame del candidato, avvalendosi di una Commissione in differente composizione, entro il termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

3. In considerazione delle peculiarità della questione di lite e degli orientamenti giurisprudenziali sul tema devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di

qualsiasi altro dato idoneo ad identificare Napoli e gli altri soggetti indicati in sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.